

CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN SERVICE DI VARI SISTEMI AUTOMATICI DA DESTINARE AI LABORATORI DI MICROBIOLOGIA - LOTTO N. 8 "TEST MICROBIOLOGICI MULTIPLEX IN REGIME DI URGENZA", AGGIUDICATA CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA FARMACI DIAGNOSTICI E DISPOSITIVI MEDICI ESTAR N. 1198 DEL 18/09/2023.

CIG PADRE: **9657550E5D** CIG DERIVATO: A0515C3040.

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Ilaria Mennini in qualità di responsabile dell'esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota del Direttore Generale prot. n. 11851 del 19.02.2024 domiciliata per la carica presso l'Azienda;

E

La ditta Biomerieux Italia Spa, con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), Via di Campigliano, n. 58 C.F. 07146020586, /P.Iva 01696821006 legalmente rappresentata dalla D.ssa Chiara Brovero, nata a Genova, il 22/03/80, C.F. BRVCHR80C62D969T, in qualità di Procuratore speciale;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi Estar n. 185 del 13/02/2023, la medesima Centrale di Committenza ha indetto la "Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, per la conclusione di una convenzione per l'acquisizione di vari Sistemi automatici da destinare ai Laboratori di Microbiologia occorrenti alle Aziende della Regione Toscana articolata in n. 9 Lotti;
- con Determinazione del Direttore di Area Divisione Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici n. 1198 del 18/09/23 ESTAR ha proceduto all'aggiudicazione volta alla conclusione di una convenzione per l'acquisizione di vari Sistemi automatici da destinare ai Laboratori di Microbiologia occorrenti alle Aziende della Regione Toscana articolata in n. 9 Lotti del Lotto 8 "Test microbiologici multiplex in regime d'urgenza" alla ditta Biomerieux Italia spa;
- è stata stipulata la Convenzione, repertorio n. 777 del 19/12/23 tra Estar e la ditta aggiudicataria Biomerieux Italia spa, per l'affidamento della fornitura di "Test microbiologici multiplex in regime d'urgenza", come da configurazione aggiudicata dalla medesima Centrale di Committenza con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici n. 1198 del 18/09/23;
- con nota prot n. 11851 del 19.02.2024 il Direttore Generale ha autorizzato la Dott.ssa Ilaria Mennini a dare attuazione al contratto, in adesione alla fornitura in service di "Test microbiologici multiplex in regime d'urgenza", di cui all'aggiudicazione Estar con Determinazione del Direttore di Area Divisione Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici n. 1198 del 18/09/23 lotto n. 8;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:

- Affidamento della fornitura in service di Test microbiologici multiplex in regime d'urgenza, come da configurazione aggiudicata da Estar con Determinazione del Direttore di Area Divisione Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici n. 1198 del 18/09/23 lotto n. 8;
- Allegato alla convenzione Offerta economica della ditta aggiudicataria
- Allegato alla convenzione Duvri Ricognitivo
- Capitolato normativo di gara
- Allegati tecnici di gara

Gli allegati al presente contratto sono:

all. A) Atto di Nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;

all. C) Modulo per richiesta DURC;

all. D) Duvri;

all. E) Patto di integrità.

Art. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE: SPECIFICHE

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura in service di "Test microbiologici multiplex in regime d'urgenza", per i laboratori analisi dell'Azienda USL Toscana Centro, aggiudicato con Determinazione del Direttore di Area Divisione Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici Estar n. 1198 del 18/09/23, lotto n. 8, per l'adesione secondo le modalità di seguito individuate:

Noleggio e Assistenza Tecnica Apparecchiature

DESCRIZIONE MODELLO	QUANTITA'	CANONE NOLEGGIO ANNUO UNITARIO IVA ESCLUSA	CANONE ASSISTENZA TECNICA ANNUO IVA ESCLUSA
TORCH 1	4	€ 2.000,00	€ 4.000,00
CANONE LOCAZIONE ANNUALE IVA ESCLUSA			€ 8.000,00
CANONE LOCAZIONE ANNUALE IVA INCLUSA			€ 9.760,00
CANONE LOCAZIONE QUINQUENNALE IVA ESCLUSA			€ 40.000,00
CANONE LOCAZIONE QUINQUENNALE IVA INCLUSA			€ 48.800,00
CANONE ASSISTENZA TECNICA ANNUALE IVA ESCLUSA			€ 16.000,00
CANONE ASSISTENZA TECNICA ANNUALE IVA INCLUSA			€ 19.520,00
CANONE ASSISTENZA TECNICA QUINQUENNALE IVA ESCLUSA			€ 80.000,00
CANONE ASSISTENZA TECNICA QUINQUENNALE C/IVA			€ 97.600,00

Art. 3- IMPORTO

L'importo quinquennale del presente contratto ammonta ad € 1.580.510,00 IVA inclusa, oltre oneri della sicurezza della ditta, così suddiviso:

Reagenti	€ 1.431.670,00	IVA compresa
Consumabili	€ 2.440,00	IVA compresa
Noleggio apparecchiature	€ 48.800,00	IVA compresa
Assistenza Tecnica apparecchiature	€ 97.600,00	IVA compresa

Il Materiale di consumo e i reagenti verranno acquisiti tramite il Magazzino di Area Vasta, dalla SOS Servizi Amministrativi per la farmaceutica che riassume le funzioni di approvvigionamento e supporto amministrativo al Dipartimento del Farmaco.

Art. 4 – DURATA

Il presente contratto decorre dalla data dell'ultima firma digitale apposta per la durata di 60 mesi, a seguito di presa d'atto della Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici Estar n. 1198 del 18/09/23, con possibilità di rinnovo di anno in anno per ulteriori 36 mesi, oltre a proroga per 12 mesi.

Ai sensi dell'art. 23.2 del Capitolato normativo di gara, i canoni di locazione/assistenza decorreranno dal 1° del mese successivo al collaudo.

Art. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e tecnico.

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto per il noleggio e la manutenzione delle apparecchiature per l'Azienda è: Dott.ssa Ilaria Mennini.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per il noleggio e la manutenzione delle apparecchiature per l'Azienda è: D.ssa Patrizia Casprini.

Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: Daniela Ciccaglione.

Art. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all'oggetto dell'Accordo quadro stipulato da ESTAR.

Art. 7- PENALI

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 22 del capitolato normativo di gara.

Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO

Si rimanda a quanto previsto agli artt. 28 e 29 del capitolato normativo di gara.

Art. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITA'

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procede alla verifica di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

Art. 10- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino) BGAYDC (ambito empolesse), 08V1K8 (ambito pistoiese) e C27NVZ (ambito pratese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Art. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 12 – RESPONSABILITA'

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.

Art. 13 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008

Si rimanda all'art. 18 del capitolato normativo di gara.

In data 01/12/23 è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del DUVRI aziendale che è stato sottoscritto in data 01/12/23 dal datore di lavoro della ditta aggiudicataria della fornitura oggetto del presente contratto.

Art. 14 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).

3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della ditta Biomerieux Italia spa, l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato al presente contratto (all. A).

5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato al presente sub (All. A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nei Codici dell'Azienda USL Toscana Centro disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 16 – PATTO DI INTEGRITA'

Al fine di contrastare le attività illecite, assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e i principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici, il fornitore è tenuto a sottoscrivere il Patto di Integrità adottato dall'Azienda USL Toscana Centro con Delibera del DG n. 706 del 31.05.2023, parte integrante e sostanziale del presente contratto attuativo (All. E)

Art. 17 – DICHIARAZIONE ANTIPANTOUFLAGE

L'operatore economico dichiara che non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Art. 18 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

Art. 19- FORO COMPETENTE

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 6 della convenzione e dall'art. 33 del capitolato normativo e prestazionale di gara.

Art. 20 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Prato 18/03/2024

Per l'Azienda USL Toscana Centro
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES)
Dott.ssa Ilaria Mennini

Per la ditta Biomerieux
Il Procuratore speciale
D.ssa Chiara Brovero

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n. 82/2005 e smi)